



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1603-bis

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di
ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di
semplificazione

(Nuovo testo)

N. 104 – 18 giugno 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1603-bis

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di
ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di
semplificazione

(Nuovo testo)

N. 104 – 18 giugno 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1, 5 E 13	- 4 -
DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI CONI E DI ORDINAMENTO SPORTIVO	- 4 -
ARTICOLO 2	- 7 -
CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI	- 7 -
ARTICOLO 3	- 9 -
DISCIPLINA DEL TITOLO SPORTIVO	- 9 -
ARTICOLO 3-BIS	- 9 -
ORGANI CONSULTIVI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI TIFOSI	- 9 -
ARTICOLI 4, 12 E 14	- 10 -
DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE, DI IMPIANTI SPORTIVI E DI DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI	- 10 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1603-<i>bis</i>
Titolo:	Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione
Iniziativa:	governativa
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Belotti
Commissione di merito:	
Gruppo:	Lega
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame - nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito¹ - reca deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione.

Il testo in esame risulta dallo stralcio del Capo III (artt. da 6 a 11) del disegno di legge C. 1603, collegato alla manovra di finanza pubblica secondo quanto riportato nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-*bis*). Le summenzionate disposizioni sono confluite in un autonomo disegno di legge (C. 1603-*ter*) recante disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Lo stralcio è stato disposto² ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, in quanto il contenuto del summenzionato Capo III del disegno di legge C.1603 è stato valutato estraneo all'oggetto complessivo del provvedimento, come preannunciato nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018.

Le disposizioni in esame sono corredate di relazione tecnica riferita al testo originario, precedente lo stralcio (C. 1603).

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente non risultano corredate di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Cfr. Resoconto VII Commissione del 13 giugno 2019.

² Lo stralcio è stato comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1, 5 e 13

Deleghe al Governo in materia di CONI e di ordinamento sportivo

Le norme, modificate durante l'esame in sede referente, recano le seguenti deleghe legislative finalizzate all'adozione di:

- uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al D.lgs. n. 242/1999³ (articolo 1). Si riportano a seguire alcuni dei principi e criteri direttivi previsti ai fini dell'esercizio della delega. Viene prevista la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato, delle associazioni benemerite e degli organismi sportivi, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 630, della legge n. 145/2018, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica, in armonia con l'ordinamento sportivo (articolo 1, comma 1, lett. d). Viene, altresì, prevista la possibilità di disporre il divieto delle scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti (articolo 1, comma 1, lett. e-*bis*), nonché l'individuazione di forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche (articolo 1, comma 1, lettera i-*bis*).

Si rammenta che i commi 629 e 630 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 hanno - rispettivamente - modificato la denominazione di CONI servizi SpA, in Sport e Salute SpA (comma 629) e previsto un nuovo meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell'attività sportiva nazionale (comma 630). In particolare, il livello di finanziamento del CONI e di Sport e Salute SpA è stato parametrato nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato - e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui - derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in specifici settori di attività individuati dalla medesima disposizione. La somma complessiva di 410 milioni è stata destinata per 40 milioni di euro annui al CONI, per 368 milioni di euro annui a Sport e Salute SpA (di cui una quota non inferiore a 280 milioni di euro annui da trasferire alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite) e per 2 milioni di euro a copertura di specifiche ulteriori finalità di spesa.

Si evidenzia che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la Società CONI servizi S.p.A., nonché le federazioni sportive nazionali sono ricomprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009. L'ultimo

³ Recante Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997.

aggiornamento dell'elenco ISTAT è stato pubblicato ai sensi della summenzionata disposizione, in data 28 settembre 2018. L'elenco non tiene pertanto conto del cambio di denominazione di CONI servizi S.p.A. in Sport e Salute S.p.A. disposto dal comma 629 della legge bilancio 2018;

- uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rappporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (articolo 5).

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi: previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione (articolo 5, comma 1, lett. d); l'introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria (articolo 5, comma 1, lett. e); l'individuazione di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale (articolo 5, comma 1, lett. f); la previsione di una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi (articolo 5, comma 1, lett. g); la definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti (articolo 5, comma 1, lett. h);

- uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI (articolo 13).

Per l'esercizio della delega, tra i principi e criteri direttivi indicati, si evidenzia quello della semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5 (articolo 13, comma 2, lett. a); il riordino anche a fini di semplificazione della disciplina della certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche (articolo 13, comma 2, lett. a-bis); la previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica (articolo 13, comma 2, lett. b-bis).

Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, comma 1, 5, comma 1 e 13, comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 1, comma 2; articolo 5, comma 2; articolo 13, comma 3).

Dall'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 5, comma 1 e 13, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica⁴. Inoltre, per quanto concerne la delega di cui all'articolo 13, si prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (articolo 13, comma 5).

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione delle deleghe sopra descritte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche e le integrazioni apportate alle disposizioni in esame nel corso dell'esame in sede referente non sono corredate di relazione tecnica

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme sopra descritte contengono una serie di deleghe legislative per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (articolo 1), ai rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e all'esercizio della professione di agente sportivo (articolo 5), agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti riconosciuti dal CONI (articolo 13).

Tali disposizioni sono corredate di clausole di invarianza finanziaria e la relazione tecnica, in merito all'attuazione delle summenzionate deleghe, riferisce che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, si rammenta che la delega contenuta all'articolo 13, comma 1, prevede un ulteriore meccanismo volto ad assicurare la copertura di eventuali oneri, consistente nel rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto che la neutralità delle normative delegate ovvero eventuali effetti onerosi, non determinabili in questa fase, potranno essere verificati in occasione della predisposizione della normativa delegata.

⁴ In tal senso, l'articolo 1, comma 4, l'articolo 5, comma 4 e l'articolo 13, comma 5.

Peraltro, con specifico riguardo alla delega relativa al riordino del CONI e della disciplina dell'associazionismo sportivo (articolo 1, comma 1), andrebbe acquisita una valutazione in merito alla possibilità che si verifichino effetti di minor gettito, nel caso in cui sia disposto (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. e-*bis*) il divieto di scommesse sulle partite di calcio delle società della Lega nazionale dilettanti. Ciò al fine di suffragare l'assunzione che il predetto criterio di delega possa essere attuato a condizioni di invarianza finanziaria, come previsto dalla clausola di neutralità riportata al comma 4 dello stesso art. 1.

Si evidenzia che la norma di delega non prevede infatti il rinvio all'art. 17, comma 2, per la copertura di eventuali oneri connessi all'esercizio della delega.

ARTICOLO 2

Centri sportivi scolastici

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le scuole di ogni ordine e grado possano costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) (comma 1).

Tra le modifiche ed integrazioni approvate dalla Commissione di merito viene previsto che le scuole, nel regolamento del centro sportivo scolastico, possano stabilire la gratuità delle attività sportive rese in favore dei propri studenti (comma 1, ultimo periodo).

Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori (comma 2).

Durante l'esame in sede referente il comma 2 è stato modificato al fine di prevedere che, qualora siano previste attività extracurricolari o l'utilizzo di locali in orario extra scolastico, debbano essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile (comma 2, ult. per.).

Viene demandata alla contrattazione collettiva la definizione del numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico (comma 3). Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della disposizione in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica riferisce, inoltre, che il comma 1 si limita a ribadire una facoltà che le scuole già possiedono a legislazione vigente, cioè quella di poter istituire, nell'ambito dell'autonomia organizzativa

e di bilancio di cui sono dotate, enti per la pratica di attività sportive, anche appartenenti al terzo settore. Ciascuna istituzione scolastica potrà provvedere nel senso indicato dal comma 1 solo a condizione che la relativa attività sia deliberata dal consiglio di istituto e trovi copertura finanziaria nel programma annuale dell'istituzione. Il comma 2 ha natura ordinamentale e dunque è privo di effetti sui saldi di finanza pubblica. Il comma 3 non comporta nuove o maggiori spese ma soltanto l'eventuale diverso utilizzo, in base alla contrattazione di sede, delle risorse già disponibili per la retribuzione accessoria del personale docente. La relazione tecnica riferisce che, in ogni caso, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche e le integrazioni apportate alla disposizione non sono corredate di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene alla possibilità per le scuole di istituire enti per la pratica di attività sportive, anche appartenenti al terzo settore, non si formulano osservazioni nel presupposto che - secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica - la norma si limiti a disciplinare una facoltà già prevista a legislazione vigente.

Si segnala, altresì, che tra le modifiche ed integrazioni approvate dalla Commissione di merito viene previsto che le scuole, nel regolamento del centro sportivo scolastico, possano stabilire che le attività sportive vengano rese in favore dei propri studenti, "di norma", a titolo gratuito (comma 1, ultimo periodo). A tale riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione in considerazione della natura facoltativa delle disposizioni e della previsione di attuazione dell'articolo in esame ad invarianza di oneri.

Si evidenzia in proposito che non sono indicate le specifiche condizioni per l'accesso, rispettivamente, a titolo gratuito o a titolo oneroso, alle predette attività sportive: si presume peraltro che, per effetto della clausola di non onerosità riferita all'intero articolo, dette condizioni debbano essere tali da assicurare comunque l'assenza di oneri per i soggetti pubblici interessati. In proposito sarebbe utile acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Sempre con riferimento alla clausola generale di non onerosità riportata all'ultimo comma, andrebbe confermata l'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo in esame ad invarianza di oneri.

ARTICOLO 3

Disciplina del titolo sportivo

La norma, modificata durante l'esame in sede referente, disciplina la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo che deve essere effettuata solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. Inoltre, viene disciplinata l'ipotesi che tale fattispecie si verifichi in caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva professionistica (comma 1).

A tal fine, si impone al CONI e alle federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate l'adeguamento dei loro statuti ai principi sopra descritti (comma 2).

La relazione tecnica, relativa al testo originario, non considera la norma.

Le modifiche introdotte durante l'esame in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, nel rilevare che la relazione tecnica non considera la norma, si fa presente che la disposizione riguarda trasferimenti tra soggetti privati. La stessa appare quindi priva di effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito sarebbe comunque utile acquisire una conferma.

ARTICOLO 3-bis

Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi

La norma, introdotta durante l'esame in Commissione, prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche⁵ sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provveda alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprima pareri obbligatori, ma non vincolanti sulle questioni di loro esclusivo interesse.

Inoltre, la norma prevede la composizione dell'organo, l'elezione dei rappresentanti che assistono alle assemblee dei soci della società, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Inoltre, viene fissato il termine entro il quale le società sopra indicate devono adeguare il proprio assetto alla previsione.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

⁵ La disposizione introduce i commi 6-bis e 6-ter all'articolo 10 della legge n. 91/1981 che disciplina la costituzione e affiliazione delle società professionistiche di calcio.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che l'obbligo in questione fa capo a soggetti privati.

ARTICOLI 4, 12 e 14

Deleghe al Governo in materia di professioni sportive, di impianti sportivi e di discipline sportive invernali

Le norme, modificate dalla Commissione di merito, recano le seguenti deleghe legislative:

- adozione⁶ di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché in materia di disciplina del rapporto di lavoro sportivo (articolo 4, comma 1).

Ai fini dell'esercizio della delega vengono dettati, tra gli altri, i seguenti principi e i criteri direttivi: individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza (articolo 4, comma 1, lett. c); riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico (articolo 4, comma 1, lett. g); revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza del Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire (articolo 4, comma 1, lett. i); trasferimento delle funzioni del Ministero della difesa connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno all'Unione italiana tiro a segno, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire (articolo 4, comma 1, lett. l);

- adozione⁷ di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione, la ristrutturazione, il ripristino e l'esercizio di impianti sportivi (articolo 12, comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione e accelerazione di procedure amministrative e riduzione di termini procedurali⁸ (articolo 12, comma 2, lett. d); individuazione di strumenti economico finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo (articolo 12, comma 2, lett. g);

- adozione⁹ di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati (articolo 14, comma 1).

Ai fini dell'esercizio della delega vengono previsti, tra gli altri, i seguenti principi e i criteri direttivi: revisione della disciplina applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto

⁶ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

⁷ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

⁸ Previsti dall'art. 1, comma 304, della legge n. 147/2013, e dall'art. 62 del DL n. 50/2017

⁹ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti (articolo 14, comma 1, lett. a); revisione delle norme in materia di sicurezza¹⁰ prevedendo, in particolare, il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione di incidenti [articolo 14, comma 1, lett. b), n. 4].

Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli articolo 4, comma 1, 12, comma 1 e 14, comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 4, comma 2, articolo 12, comma 3 e articolo 14, comma 2).

Dall'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo del Fondo per gli interventi in favore delle società sportive dilettantistiche - di cui all'art. 13, comma 5, del DL n. 87/2018 - questi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (articolo 4, comma 4 e articolo 12, comma 5).

L'art. 13, comma 5, del DL n. 87/2018 ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nel 2018, di 11,5 milioni di euro nel 2019, di 9,8 milioni di euro nel 2020, di 10,2 milioni di euro nel 2021, di 10,3 milioni di euro nel 2022, di 5,6 milioni di euro nel 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione del fondo è stata ridotta di 4,4 milioni di euro per il 2019, di 9,8 milioni di euro per il 2020, di 9,3 milioni di euro per il 2021 e di 4,9 milioni di euro per il 2022, dall'art. 1, comma 628, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene fatto, in ogni caso rinvio all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (articolo 14, comma 4).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, per quanto riguarda le disposizioni di delega previste dagli articoli 4, 12 e 14 – che in sede di attuazione potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – afferma che, al fine di salvaguardare l'invarianza finanziaria e di garantire il rispetto dell'art. 81 Cost., è previsto che, qualora i decreti legislativi comportanti oneri non trovino compensazione al proprio interno, essi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente

¹⁰ Di cui alla legge n. 363/2003.

all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

In particolare, per i decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 12 si prevede che, qualora essi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 13, comma 5, del DL n. 87/2018, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

Le modifiche e le integrazioni apportate alla disposizione non sono corredate di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme contengono una serie di deleghe legislative per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di enti sportivi e di rapporto di lavoro sportivo (articolo 4, comma 1), di impianti sportivi (articolo 12, comma 1) nonché in materia di discipline sportive invernali (articolo 14, comma 1).

Tali disposizioni sono tutte corredate di clausole di invarianza finanziaria e la relazione tecnica, in merito all'attuazione delle deleghe, riferisce che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, con specifico riguardo all'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, viene previsto sia l'utilizzo del Fondo per gli interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, sia il rinvio al meccanismo di copertura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (articoli 4, comma 4 e articolo 12 comma 5).

Anche per quanto concerne la delega contenuta all'articolo 14, comma 1, è prevista l'applicazione dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

Tanto premesso non si formulano osservazioni, tenuto conto che la verifica della neutralità ovvero degli oneri (e delle relative coperture) derivanti dall'esercizio delle predette deleghe, potrà essere effettuata in occasione dell'esame dei provvedimenti delegati.

Tuttavia, con specifico riferimento al criterio di delega di cui all'art. 14, comma 1, lett. *b*), n. *2-bis* - che prevede l'obbligo di dotare, dove sia possibile, ogni pista degli impianti per discipline sportive invernali di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata - stante il carattere puntuale del criterio medesimo, sarebbe opportuno acquisire una valutazione circa il

potenziale impatto finanziario della previsione per i casi in cui l'obbligo ricada su soggetti pubblici.